

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 46-A

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

nella seduta del 20 novembre 1947

Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi in Roma,
tra l'Italia e la Norvegia, il 20 luglio 1946

Seduta del 18 dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — La terza Commissione permanente legislativa ha preso in esame il disegno di legge presentato dal Ministro degli affari esteri (Sforza) di concerto col Ministro del tesoro (Del Vecchio), col Ministro dell'industria e commercio (Togni) e col Ministro del commercio con l'estero (Merzagora), concernente l'approvazione dell'Accordo commerciale, l'Accordo di pagamento e gli scambi di Note conclusi a Roma, tra l'Italia e la Norvegia, il 20 luglio 1946.

Coll'Accordo commerciale vengono in due liste precisati i contingenti di esportazione dall'Italia in Norvegia (principalmente: canapa e filati di canapa, tessuti di rayon, macchine, prodotti ortofrutticoli e vinicoli) e dalla Norvegia in Italia (principalmente: baccalà, altri pesci freschi o conservati, pelli per pelliccerie). I pagamenti, secondo l'Accordo relativo, avverranno attraverso un conto di compensazione generale (*clearing*) che sarà, nominalmente, tenuto in sterline. Nell'Ac-

cordo è anche preveduta la possibilità di realizzare tra i due Paesi affari di reciprocità e compensazioni private. In materia di pagamenti sono stati firmati, tra l'Italia e la Norvegia, anche tre scambi di Note riguardanti questioni di dettaglio.

Onorevoli colleghi, la terza Commissione legislativa propone, unanime, che il disegno di legge, col quale si dà piena ed intera esecuzione ai suddetti Accordi e al relativo scambio di Note, sia approvato dall'Assemblea.

MASTINO GESUMINO, *Relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi in Roma, tra l'Italia e la Norvegia, il 20 luglio 1946:

- a) Accordo commerciale;
- b) Accordo di pagamento;
- c) scambio di Note relativo all'Accordo di pagamento.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1946.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.